

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: SALDO 2025 E PRIMO ACCONTO 2026 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 30.06.2026 O IL 20.07.2026

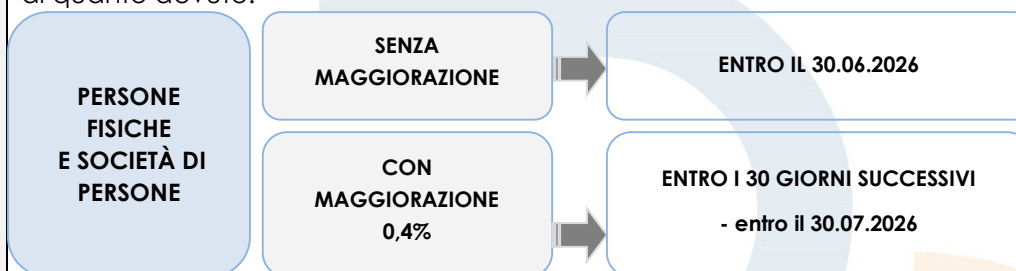
In vista della scadenza del 30 giugno, in questa scheda riepiloghiamo il funzionamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026.

SALDO 2025 E PRIMO ACCONTO 2026 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 30.06.2026 O IL 20.07.2026
PREMESSA

Per la maggioranza dei contribuenti, ossia **persone fisiche e società di persone**, è necessario procedere, **entro il 30.06.2026**, con il **versamento**:

- ♦ del **saldo delle imposte** dovute per il **2025**;
- ♦ del **primo acconto** per il **2026**.

In alternativa detti pagamenti possono essere **differiti di 30 giorni** (quindi con scadenza al **30.07.2026**), versando con una **maggiorazione** pari allo **0,4%** di quanto dovuto.



A partire dalla stessa scadenza è possibile procedere con la **rateizzazione** degli stessi importi: sia per i **contribuenti c.d. privati** (persone fisiche non titolari di Partita Iva) che per gli **operatori economici**, le **scadenze** relative alla **rateizzazione** di saldo e acconto sono riportate nella seguente **tabella**:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2ª	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3ª	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4ª	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5ª	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6ª	16 novembre	1,50	16 dicembre	1,50
7ª	16 dicembre	1,83		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
 Per quanto riguarda, le **società di capitali** (e gli **enti commerciali e non**

	commerciali) le scadenze dei versamenti dipendono dalla data di approvazione del bilancio, come segue: SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI <table><tr><td colspan="2">APPROVAZIONE BILANCIO Entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio</td><td colspan="2">APPROVAZIONE BILANCIO Oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio</td></tr><tr><td>SENZA MAGGIORAZIONE</td><td>CON MAGGIORAZIONE 0,80%</td><td>SENZA MAGGIORAZIONE</td><td>CON MAGGIORAZIONE 0,80%</td></tr><tr><td>ENTRO L'ULTIMO GIORNO del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta</td><td>Entro il 30° giorno successivo</td><td>ENTRO L'ULTIMO GIORNO del mese successivo a quello di approvazione del bilancio</td><td>Entro il 30° giorno successivo</td></tr></table>  Occorre in ogni caso notare che, relativamente alle imposte di cui al modello Redditi 2026, il D.L. 89/2026 ha stabilito la possibilità, per i c.d. "soggetti ISA"¹ – anche minimi e/o forfettari – così come per i soci di "società trasparenti"², di procedere con i versamenti con una ulteriore proroga rispetto alle scadenze viste in precedenza. Costoro potranno dunque versare quanto dovuto a titolo di saldo per il 2025 e di primo acconto per il 2026: ♦ entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione; ♦ entro il 20.08.2026 con maggiorazione dello 0,80%.	APPROVAZIONE BILANCIO Entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio		APPROVAZIONE BILANCIO Oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio		SENZA MAGGIORAZIONE	CON MAGGIORAZIONE 0,80%	SENZA MAGGIORAZIONE	CON MAGGIORAZIONE 0,80%	ENTRO L'ULTIMO GIORNO del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta	Entro il 30° giorno successivo	ENTRO L'ULTIMO GIORNO del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	Entro il 30° giorno successivo
APPROVAZIONE BILANCIO Entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio		APPROVAZIONE BILANCIO Oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio											
SENZA MAGGIORAZIONE	CON MAGGIORAZIONE 0,80%	SENZA MAGGIORAZIONE	CON MAGGIORAZIONE 0,80%										
ENTRO L'ULTIMO GIORNO del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta	Entro il 30° giorno successivo	ENTRO L'ULTIMO GIORNO del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	Entro il 30° giorno successivo										
SALDO 2025	Il saldo dovuto per Irpef (e relative addizionali), Ires ed Irap si calcola come differenza tra: ♦ l'imposta risultante dal modello Redditi e Irap 2026 e ♦ quanto versato a titolo di acconto nel 2025. Il saldo non è dovuto se il relativo importo è non superiore a: ♦ 12 euro per Irpef, relative addizionali ed Ires;												

¹ ossia i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze – anche qualora presentino cause di esclusione dai medesimi indici di affidabilità.

² soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.

	♦ 10,33 euro per Irap. Entro gli stessi termini previsti per l'Irpef è dovuto anche il saldo relativo: ♦ alla cedolare secca; ♦ all'IVIE e all'IVAFE. Per quanto riguarda le società, entro gli stessi termini previsti per l'IRES è dovuto anche il saldo della maggiorazione IRES società di comodo.								
ACCONTO IRPEF	Sul piano operativo il versamento va effettuato in un'unica soluzione ovvero in due rate come schematizzato nella seguente tabella: <table border="1"> <thead> <tr> <th>RIGO RN34 "DIFFERENZA"</th><th>ACCONTO IRPEF 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NON SUPERIORE A € 52</td><td>Non dovuto</td></tr> <tr> <td>SUPERIORE A € 52 MA NON A € 257,52</td><td>Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2026</td></tr> <tr> <td>SUPERIORE A € 257,52</td><td> Versamento in 2 rate a seconda che si tratti: ♦ di soggetto c.d. non ISA³, il quale versa ✓ 40% entro il 30.06.2026 (oppure 30.07.2026 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 60% entro il 30.11.2026; ♦ di soggetto c.d. ISA, che versa ✓ 50% entro 20.07.2026 (oppure 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 50% entro il 30.11.2026 </td></tr> </tbody> </table>	RIGO RN34 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2026	NON SUPERIORE A € 52	Non dovuto	SUPERIORE A € 52 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2026	SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate a seconda che si tratti: ♦ di soggetto c.d. non ISA³, il quale versa ✓ 40% entro il 30.06.2026 (oppure 30.07.2026 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 60% entro il 30.11.2026; ♦ di soggetto c.d. ISA, che versa ✓ 50% entro 20.07.2026 (oppure 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 50% entro il 30.11.2026
RIGO RN34 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2026								
NON SUPERIORE A € 52	Non dovuto								
SUPERIORE A € 52 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2026								
SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate a seconda che si tratti: ♦ di soggetto c.d. non ISA³, il quale versa ✓ 40% entro il 30.06.2026 (oppure 30.07.2026 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 60% entro il 30.11.2026; ♦ di soggetto c.d. ISA, che versa ✓ 50% entro 20.07.2026 (oppure 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 50% entro il 30.11.2026								
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE	L'acconto dell'Addizionale Comunale all'Irpef si calcola come differenza tra: ♦ il 30% dell'ammontare complessivo dell'addizionale prevista dal comune ove risiede il contribuente alla data del 01.01.2026 ♦ quanto eventualmente trattenuto dal datore di lavoro/ente pensionistico a titolo di acconto.								
ACCONTO CEDOLARE SECCA	Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una procedura simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento l'apposito rigo della dichiarazione dei redditi. L'acconto è dovuto se l'importo indicato supera 52 euro, in tal caso è pari al 100% del suo ammontare; in caso contrario non è dovuto alcun acconto. Se l'acconto è dovuto, occorre ricordare che il versamento va eseguito:								

³ non tenuto alla compilazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

	♦ in unica soluzione se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; ♦ in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52. In questo caso: ✓ la prima rata va versata nella misura del 40%, entro il 30.06.2026 o 30.07.2026 con la maggiorazione dello 0,40%; ✓ la seconda rata va versata entro il 30.11.2026 nella misura del 60%. In caso di: ♦ applicazione della cedolare secca dal 2026, non è dovuto l'acconto 2026; ♦ fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2026, non è dovuto l'acconto IRPEF 2026, e l'acconto 2026 della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale.		
CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI	Per i soggetti che adottano il regime dei minimi⁴ o il regime forfettario⁵, occorre operare le seguenti distinzioni: ♦ i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2025 e proseguono nel 2026 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF; ♦ i soggetti che hanno applicato il regime forfettario nel 2025 e lo continuano nel 2026, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF; ♦ i soggetti che hanno adottato nel 2025 il regime dei minimi e nel 2026 sono transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva; ♦ i soggetti che hanno adottato nel 2025 il regime forfettario e nel 2026 sono transitati nel regime ordinario (sia in contabilità semplificata che ordinaria) devono versare l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva; ♦ i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2025 e nel 2026 sono transitati nel regime forfettario, devono versare l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva dei minimi.		
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CPB	L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale - CPB è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati⁶. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato: <table border="1"> <tr> <td>metodo storico</td><td> è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra: ♦ il reddito concordato, e ♦ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di </td></tr> </table>	metodo storico	è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra: ♦ il reddito concordato, e ♦ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di
metodo storico	è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra: ♦ il reddito concordato, e ♦ quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (rettificato secondo le regole di		

⁴ art. 27 del D.L. 98/2011.

⁵ art. 1, commi 54 e ss. della Legge 190/2014.

⁶ artt. 20 e 31 del D.Lgs 13/2024.

	<table> <tr> <td></td><td>determinazione proprie del concordato)</td></tr> <tr> <td>metodo previsionale</td><td> la seconda rata è calcolata come differenza tra: ♦ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato, e ♦ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie 2024 </td></tr> </table>		determinazione proprie del concordato)	metodo previsionale	la seconda rata è calcolata come differenza tra: ♦ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato, e ♦ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie 2024
	determinazione proprie del concordato)				
metodo previsionale	la seconda rata è calcolata come differenza tra: ♦ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato, e ♦ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie 2024				
ACCONTO IRES	In sede di versamento del saldo è dovuto anche l'acconto IRES da parte delle società di capitali ed enti commerciali e non commerciali. L'acconto è pari al 100% dell'"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente". L'acconto non è dovuto se l'importo non è superiore a 20,66 euro. Salvo che il versamento della prima rata non superi 103 euro, il versamento va effettuato in due rate. In questo caso: ♦ il 50% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata; ♦ il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro il 30.11.2026 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (o entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione).				
ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO	Le società di comodo che risultano tenute nel 2025 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES, in mancanza di possibili cause di esclusione o disapplicazione, devono versare l'acconto 2026 anche relativamente a tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES.				
ACCONTO SRL IN REGIME DI TRASPARENZA	Le Srl che hanno optato per il regime di trasparenza⁷ determinano l'acconto IRES seguendo differenti modalità. Occorre seguire le casistiche riportate nella seguente tabella: <table> <tr> <td>PRIMO ANNO DI OPZIONE</td><td> società che intende optare per la trasparenza dal 2026 (triennio 2026-2028) deve versare l'acconto IRES 2026 calcolato alternativamente: ♦ con il criterio storico; ♦ con il criterio previsionale (senza tenere conto della trasparenza). L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi </td></tr> </table>	PRIMO ANNO DI OPZIONE	società che intende optare per la trasparenza dal 2026 (triennio 2026-2028) deve versare l'acconto IRES 2026 calcolato alternativamente: ♦ con il criterio storico; ♦ con il criterio previsionale (senza tenere conto della trasparenza). L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi		
PRIMO ANNO DI OPZIONE	società che intende optare per la trasparenza dal 2026 (triennio 2026-2028) deve versare l'acconto IRES 2026 calcolato alternativamente: ♦ con il criterio storico; ♦ con il criterio previsionale (senza tenere conto della trasparenza). L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi				

⁷ art. 116 e ss. del Tuir.

	OPZIONE ANNI SUCCESSIVI	società che ha già optato per il regime di trasparenza alternativamente per: ♦ il triennio 2024 – 2026; ♦ il triennio 2025 – 2027; non deve versare l'acconto IRES 2026, in quanto sono obbligati i singoli soci.
	1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO	società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2023 – 2025 e che non intende rinnovare l'opzione per il triennio 2026 – 2028, è tenuta a versare l'acconto IRES 2026 calcolato sulla base dell'imposta 2025 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione
	DECADENZA DAL REGIME	società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2026 è tenuta a versare l'acconto IRES 2026 calcolato sull'imposta 2025 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza
In ogni caso, la Srl trasparente è tenuta a versare l'acconto IRAP.		
ACCONTO IRAP	La determinazione dell'acconto IRAP 2026 segue le stesse regole previste per l'IRPEF/IRES. La misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente. L'acconto non è dovuto se l'importo "Totale imposta" del modello IRAP 2026 è: ♦ non superiore a euro 51,65 per le persone fisiche; ♦ non superiore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). Attenzione va prestata nel caso di Regioni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota.	
ACCONTO IVIE ED IVAFE	Anche il versamento dell'imposta IVIE/IVAFAE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF. In proposito si fa notare che, nella circolare n. 12/E del 31.05.2024, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che anche per le imposte patrimoniali in questione vale il limite minimo di versamento pari ad euro 12,00.	
COMPENSAZIONE	Per il versamento del saldo 2025 e dell'acconto 2026 il contribuente può avvalersi della compensazione: ♦ "verticale", utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24; ♦ "orizzontale"⁸, utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti	

⁸ di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

di **diversi enti impositori**. Ciò richiede la compilazione del modello F24.

In genere la **possibilità di compensazione** sorge dal **giorno successivo** a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta nel quale si è formato il credito.



Tuttavia, in caso di **utilizzo in compensazione dei crediti** relativi alle imposte dirette IRPEF/IRES/IRAP/imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per **importi superiori a euro 5.000 annui⁹**, è **necessaria** l'apposizione del **visto di conformità** alla dichiarazione di interesse – a meno che non si rientri nel **regime premiale ISA**.

Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è attualmente pari a euro 2.000.000¹⁰ per ciascun anno (senza considerare la compensazione verticale). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁹ importo modificato dall'art. 3 del D.L. 50/2017 (a decorrere dal 24.04.2017).

¹⁰ dopo le modifiche recate dalla "Legge di Bilancio 2022" (art. 1, comma 72 della Legge 234/2021).